



**FONDAZIONE  
LEONARDO**  
Civiltà delle Macchine  
**UMANESIMO DIGITALE**

## **Copyright e innovazione: secondo lo United States Copyright Office l'Intelligenza Artificiale non può configurare un autore**

**di Marco Bassini**

Una recente decisione del Copyright Office statunitense ha riaperto il dibattito su uno dei molti nodi collegati all'avvento su larga scala dell'Intelligenza Artificiale: ossia la possibilità di riconoscere alle opere prodotte con l'ausilio di questi sistemi la tutela autoriale. Si tratta di un tema che, oltre a rinnovare l'attualità delle domande che circondano lo statuto giuridico dell'Intelligenza Artificiale, offre l'occasione di un raffronto tra la casistica emersa finora, in modo tutt'altro che omogeneo e coordinato, in alcuni Stati. La stessa casistica testimonia, del resto, l'importanza delle iniziative legislative che mirano a restituire certezza giuridica in materia, come il c.d. "AI Act" proposto dalla Commissione europea un anno fa.

Quello tra proprietà intellettuale e Intelligenza Artificiale è un binomio complesso, che ripropone quale motivo la possibile assimilazione tra agente umano e agente tecnologico e dunque, ancorché latamente, il tema della "personalità" dell'Intelligenza Artificiale. È noto come questo filone tematico abbia riguardato, dapprima, soprattutto la responsabilità per i danni provocati dall'utilizzo di sistemi di Intelligenza Artificiale. Nondimeno, mano a mano che queste tecnologie hanno incontrato diffusione crescente si sono poste nuove questioni come quella che ha visto impegnate, di recente, diverse autorità straniere.

La letteratura in materia di diritto d'autore è concorde sulla implicita e indefettibile centralità dell'agente umano su cui poggia la disciplina in materia: la persona (umana), del resto, è titolare dei diritti di sfruttamento economico e del diritto morale sulle rispettive opere ed è intorno a essa che gravitano una serie di situazioni disciplinate dagli ordinamenti giuridici. Come ci si rapporta, invece, di fronte a "creazioni" che derivano dall'utilizzo di sistemi di Intelligenza Artificiale?

È noto come l'accertamento in materia non possa prescindere dal riconoscimento dei caratteri di originalità e novità propri della creazione intellettuale dell'autore. L'impossibilità (o comunque l'incertezza) di effettuare una riconduzione a un autore determinato, stante soprattutto la carenza di precise indicazioni normative nella gran parte degli ordinamenti, potrebbe costituire un ostacolo rispetto all'estensione alle opere generate dall'Intelligenza Artificiale della tutela autoriale.



**FONDAZIONE  
LEONARDO**  
Civiltà delle Macchine  
**UMANESIMO DIGITALE**

Su questo sfondo va proiettata la recente decisione del Copyright Office statunitense, che il 14 febbraio 2022 si è dovuto pronunciare rispetto all'applicazione della tutela autoriale a un'opera artistica prodotta mediante un algoritmo: una sorta di simulatore che generava immagini che riproducono gli effetti di allucinazioni sviluppato dal sistema Creativity Machine di Stephen Thaler, celebre per aver intrapreso svariati tentativi di ottenere un riconoscimento autoriale per le invenzioni frutto di Intelligenza Artificiale.

La vicenda aveva tratto origine nel 2018, quando Thaler aveva chiesto la registrazione dell'opera identificando Creativity Machine come suo autore. La richiesta di registrazione si premurava di precisare che l'opera era stata creata autonomamente da un algoritmo. Nell'agosto del 2019, il Copyright Office riscontrava la richiesta, rigettandola per carenza di *human authorship* necessaria per rivendicare tutela. Thaler proponeva una richiesta di rivalutazione della domanda, alla quale seguiva nuovamente esito negativo: in tale occasione, il Copyright Office precisava, per un verso, che l'istante non aveva offerto alcun elemento a riprova della sussistenza di un input o intervento creativo da parte di un autore umano e, per altro verso, che l'Ufficio non si sarebbe discostato dalla consolidata interpretazione giurisprudenziale del Copyright Act, secondo la quale un'opera integra i requisiti per la tutela in base al copyright solo se creata da un autore umano.

La decisione del febbraio 2022 è giunta in seguito a una seconda richiesta di revisione, nella quale Thaler aveva ribadito i medesimi argomenti precedentemente evocati. Il Copyright Office, quindi, ha nuovamente rigettato la richiesta di registrazione. Secondo la decisione, il diritto d'autore protegge esclusivamente i frutti del lavoro intellettuale, che si fondano sul potere creativo dell'ingegno umano. Poiché nel caso di specie l'istante non aveva in alcun modo sostenuto l'esistenza di un contributo di un autore umano, l'unica alternativa affinché l'Office potesse mutare la propria decisione era di ritenere incostituzionali e non suffragati dalla giurisprudenza questi requisiti.

Secondo il Copyright Office, il Copyright Act garantisce protezione a opere autoriali dotate di originalità (*original work of authorship*) che sono fissate in un mezzo di espressione tangibile. L'espressione *original work of authorship* è volutamente ampia ma non definisce un ambito illimitato. La giurisprudenza, inoltre, ha interpretato in modo uniforme la protezione del diritto d'autore come propria di creazioni di agenti umani: fondamentale, in quest'ottica, è il nesso tra la mente umana e l'espressione creativa, che costituisce una precondizione



**FONDAZIONE  
LEONARDO**  
Civiltà delle Macchine  
**UMANESIMO DIGITALE**

affinché sia assicurata protezione. L'autore, come individuo, è non a caso, nella giurisprudenza statunitense, "colui che ha dato origine", quindi creazione, all'opera. Da questi insegnamenti, previsti perlopiù dalla giurisprudenza della Corte Suprema, non consta peraltro che si siano distanziate le corti distrettuali e d'appello.

Questa solidità nell'interpretazione del Copyright Act e dei requisiti della tutela autoriale ha trovato riflesso, peraltro, nel *Compendium*, ossia le linee guida ufficiali del Copyright Office, che ritengono essenziali questi requisiti, ribadendone la rilevanza in una moltitudine di casi in cui vengano in rilievo espressioni non umane. Queste indicazioni sono rilevanti per il Copyright Office ancorché non affrontino specificamente lo scenario di opere generate da sistemi di Intelligenza Artificiale.

Il Copyright Office ha respinto anche il secondo argomento prospettato da Thaler, secondo cui l'Intelligenza Artificiale potrebbe configurare un autore in quanto la dottrina del *work for hire* (di matrice squisitamente statunitense) consentirebbe anche a soggetti non umani e artificiali come le imprese di essere autori. Secondo il Copyright Office, la Creativity Machine non può, infatti, essere parte di un contratto giuridicamente vincolante, che la dottrina del *work for hire* presuppone indefettibilmente (come, per esempio, un contratto di lavoro).

La decisione segna un importante precedente destinato a far discutere nel panorama internazionale. Nei mesi scorsi, non erano mancate decisioni di altre autorità, come per esempio la Corte federale australiana nel celebre caso *DABUS*, promosso sempre da Stephen Thaler. Nella vicenda in parola, il sistema DABUS era stato indicato come inventore in una serie di domande di registrazione brevettuale su scala internazionale. Mentre diversi uffici (come l'European Patent Office, nonché gli uffici nazionali tedesco e statunitense) avevano rigettato la domanda, la corte australiana ha ritenuto, in sede d'appello, che l'Australian Patent Act consentirebbe di indicare l'Intelligenza Artificiale come inventore, con conseguente riconduzione allo sviluppatore del sistema della titolarità del brevetto. Questa configurazione non sarebbe, del resto, incongrua rispetto alle finalità sottese alla normativa in materia, di promozione dell'innovazione. Nonostante la risonanza anche mediatica che ha accompagnato la vicenda relativa a DABUS, la recente decisione del Copyright Office statunitense dimostrerebbe che questo caso non ha esercitato quell'influenza giuridica ma



ancor prima “culturale” che alcuni commentatori avevano ipotizzato all’indomani della pronuncia della corte australiana.